

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati a nome dell'Unione, con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, conformemente alle direttive di negoziato figuranti nell'addendum della presente decisione. Le direttive di negoziato non possono essere interpretate come modifica di qualsiasi genere delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 3

La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un comitato speciale all'uopo istituito. Detto comitato speciale è il Gruppo «Diritto del mare» (COMAR).

Articolo 4

Nella misura in cui l'oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell'Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

16CE1034

